Sentenza n. 68 /2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL VENETO

in composizione monocratica nella persona del Consigliere Roberto Angioni, ai sensi dell'art. 151 del codice della giustizia contabile, di cui al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, **in esito all'udienza in data 20 maggio 2024**, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **31943** del registro di Segreteria promosso dall'INPS (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale - c.f.: 80078750587), con sede in Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Guadagnino (c.f. GDGNGL61P27M088U; pec avv.angelo.guadagnino@postacert.inps.gov), per procura alle liti a rogito del notaio Roberto Fantini del 23.01.2023, con domicilio eletto nel proprio ufficio di Avvocatura Regionale di Venezia, Santa Croce 929.

RICORRENTE

avverso

MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dal Direttore Generale p.t. e dal suo delegato – Capo del I Reparto dott.ssa Marzia LETTIERI BARBATO – Codice Fiscale LTTMRZ69C71H501I, elettivamente

domiciliato presso la sede di Viale dell'Esercito 178-186, 00143 Roma, P.E.C. previmil@postacert.difesa.it

RESISTENTE

e

B. V. OMISSIS

RESISTENTE NON COSTITUITO IN GIUDIZIO

LETTO il ricorso introduttivo;

ESAMINATI gli atti e i documenti di causa;

UDITI all'odierna udienza, tenutasi con l'assistenza della dott.ssa Roberta Campolonghi, l'Avv. Angelo Guadagnino per l'INPS.;

Premesso in

FATTO

1. Con ricorso del 3 ottobre 2023, ritualmente notificato, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale chiedeva all'intestata Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti che in ottemperanza alla sentenza n.88/2013 di questa stessa Sezione - pubblicata in data 19.03.2013, confermata a seguito di giudizio d'appello con sentenza n.569/2016 della Terza Sezione d'Appello della Corte dei conti - si ordinasse al Ministero della Difesa il pagamento in suo favore dell'importo di euro 6.094,25 , oltre all'importo di euro 500,00 dovuto a titolo di spese del giudizio di appello, come già statuito dalle indicate sentenze di merito, stante il perdurante inadempimento del suddetto Ministero anche a seguito di diffide del 4.10.2013 e del 10.4.2017.

2. Il Ministero della Difesa, costituitosi in giudizio con memoria del 14 marzo 2024, dava atto di aver provveduto al pagamento di quanto dovuto e chiedeva pertanto che venisse pronunciata la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite, allegando la relativa documentazione.

Con successiva memoria del 27 marzo 2024, lo stesso Ministero, ad integrazione e parziale sostituzione della documentazione già riversata in atti, depositava nuovi ordini di pagamento sostituitivi dei precedenti, dando atto di averli dovuti rettificare per quanto concerne l'IBAN.

All'udienza del 28 marzo 2024, su Istanza dell'INPS, veniva disposto rinvio all'udienza odierna per la verifica del pagamento, nel corso della quale l'Avv. Guadagnino dava atto dell'intervenuto pagamento di quanto richiesto con il ricorso introduttivo e aderiva alla richiesta di parte resistente di dichiarazione dell'intervenuta cessazione della materia del contendere, insistendo per la liquidazione delle spese del giudizio in favore dell'Istituto

Non si costituiva in giudizio il Sig. B. V.

3. La causa, giungeva quindi per la decisione all'udienza odierna,

Considerato in

DIRITTO

I. Dev'essere preliminarmente dichiarata la contumacia del Sig. B. V., ritualmente convenuto e non costituito in giudizio.

II. Come premesso in fatto, il Ministero della Difesa ha dato atto, mediante la produzione della relativa documentazione, di aver provveduto al pagamento degli importi di cui al ricorso introduttivo, oggetto del contendere.

È stato pertanto chiesto dal resistente di dichiararsi cessata la materia del contendere con spese di giudizio compensate. All'udienza odierna l'INPS, confermato l'intervenuto pagamento, ha aderito alla richiesta, chiedendo la liquidazione in suo favore delle spese legali.

Per quanto sopra, sulla base della concorde richiesta delle parti, dev'essere senz'altro dichiarata la cessazione della materia del contendere quanto al merito della controversia.

III. In riferimento alle spese di lite sussistono sufficienti ragioni per disporne la compensazione integrale tra le parti, tenuta presente la tendenziale gratuità del giudizio

pensionistico, la natura pubblica delle parti tenute ad effettuare e ricevere il pagamento, la natura processuale dell'odierna pronuncia e, comunque, il lungo tempo trascorso tra la richiesta di pagamento e l'instaurazione del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale regionale per il Veneto, in composizione monocratica ai sensi dell'art. 151 c.g.c., definitivamente pronunciando, dichiara cessata la materia del contendere.

Spese compensate.

Manda alla Segreteria per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 20 maggio 2023.

IL GIUDICE MONOCRATICO

(f.to digitalmente)

Consigliere Roberto Angioni

Depositata in Segreteria il 24/05/2024

Il Funzionario preposto

(f.to digitalmente)

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196, dispone che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto articolo 52 nei riguardi delle parti private e, se esistenti, del dante causa e degli aventi causa.

Il Giudice
(f.to digitalmente)
Consigliere Roberto Angioni

In esecuzione di quanto disposto dal Giudice, ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali", in caso di diffusione dovranno essere omesse le generalità e tutti gli ulteriori elementi identificativi delle parti interessate.

Il Funzionario Preposto

f.to digitalmente